



COMUNE DI QUALIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.39

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO.

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 14,30 nei locali della sede del Comune di Qualiano siti in Piazza Del Popolo n.1.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

1.De Leonardis Raffaele - SINDACO	PRESENTE [x]	ASSENTE []
2.Di Domenico Domenico - VICESINDACO	PRESENTE [x]	ASSENTE []
3.Cerqua Bonaventura Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []
4.De Rosa Principia Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []
5.Di Nardo Elvira Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []
6.Franzese Sabatino Sandro Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco De Leonardis Raffaele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario generale dr. Maria Luisa Dovetto

LA GIUNTA

Richiamata l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma Dall'art. 49, comma 1, del d. lgs. N.267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto il d. lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressa in forma palese:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto ;
di dichiarare il presente atto, con separata unanime e favorevole votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. N. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
SETTORE 8 – TRIBUTI
RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 147/2013, dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, dal 2014, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.....omissis....

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 ed in particolare l'articolo unico commi 53 e 54 che recitano:

- **Comma 53** *All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, de-*

terminata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».

- **Comma 54.** *Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».*

CONSIDERATO CHE per gli immobili locati a canone concordato dovranno rispettarsi i requisiti previsti nei parametri contenuti negli **accordi territoriali** tra associazione dei proprietari e degli inquilini e delle clausole contrattuali. A tal fine le parti provvederanno a segnalare al Comune il possesso dei requisiti in relazione al contratto, mediante dichiarazione IMU/TASI da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di stipula del contratto a canone concordato.

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO *il decreto del Ministero dell'Interno datato 25.01.2019 che fissava al 31.03.2019 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2019;*

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 19/2019 con la quale è stata ridefinita temporaneamente la Struttura organizzativa dell'Ente ed il successivo decreto sindacale n. 3 del 26.02.2019 di assegnazione ai sottoscritti la responsabilità dei settori 7 e 9;
- la deliberazione di C.C. n. 09 del 03.05.2018 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020";
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 03.05.2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di G.C. n. 272 del 04.12.2018 ad oggetto: "Approvazione PEG anno 2018";

DATO ATTO CHE è in corso di redazione il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, esercizio 2019

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica **ed acquisito** quello contabile, espressi entrambi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.56/2017;

VERIFICATO che il presente atto non deve essere munito dei pareri di regolarità tecnica previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

AI FINI DELL'APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

- I. **DI STABILIRE**, per l'anno 2019, le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:
- Esenzioni delle abitazioni principali e relative pertinenze;
 - **0,40%** per abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - **0,90 %** per i restanti immobili – aliquota ordinaria;
- II. **DI DARE ATTO CHE** in esecuzione della modifica al regolamento di cui in premessa, ai sensi della legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 articolo unico commi 53 e 54 , di cui sopra, l'aliquota per l'applicazione dell'IMU per immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n.431/98 comma 6 e comma 683, è pari al 75% dell'aliquota ordinaria cioè 0,675%;
- III. **DI DARE ATTO CHE** la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019;
- IV. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
- V. **DI DICHIARARE** il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to dott. Salvatore Panico

IL RESPONSABILE P.T. DEL SETTORE 8 – TRIBUTI

Segretario generale

F.to Dr. Maria Luisa Dovetto

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO.

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto responsabile del Servizio TRIBUTI esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 22.03.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Maria Luisa Dovetto

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 28.03.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Salvatore Panico

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2019 - PROPOSTA AL CONSIGLIO.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto.

IL SINDACO

f.to dott. Raffaele De Leonardis

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr.Maria Luisa Dovetto

=====

PER COPIA CONFORME: 10/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.Maria Luisa Dovetto

=====

Visti gli atti d'ufficio

S I A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/04/2019

viene comunicata con lettera prot. n. 5391 in data 10/04/2019 ai Signori Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2019

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Antonio Iuffredo

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto